E1 La Corte di cassazione riconosce il danno esistenziale
(fonte: infoLEGES.it)

Torniamo, infine, alla sentenza della Corte di Cassazione n. 2050 del 25 novembre 2003-22 gennaio 2004, dove per la prima volta la Suprema Corte affronta in maniera decisa la questione del danno esistenziale e, di conseguenza, del suo risarcimento. Riprendendo, infatti, il criterio utilizzato dalla Corte d'Appello la cui ordinanza è oggetto d'esame, la Suprema Corte ha trattato prima le questioni riguardanti il danno patrimoniale e poi quelle riguardanti il danno non patrimoniale. Per quanto concerne queste ultime, la Corte ha brevemente, da un lato rimarcato "l'evidente iniquità della limitazione della risarcibilità del danno non patrimoniale alle ipotesi di reato", e dall'altro ha evidenziato che, come conseguenza, si è avuta la costruzione da parte di certa dottrina e giurisprudenza di "ipotesi di danni risarcibili come danni patrimoniali anche nei casi nei quali la lesione patrimoniale" non era così evidente o poteva addirittura mancare. Inoltre, la Corte ricorda come si sia affermata l'opinione secondo la quale il danno non patrimoniale non coincide con il danno morale soggettivo, ma riguarda "tutte le conseguenze dell'illecito che non sono suscettibili di una valutazione pecuniaria", sostanzialmente, quindi, concordando con le ricordate pronunce del 2003. Quanto, più in particolare, al danno esistenziale la Corte, dopo aver ricordato la recente evoluzione giurisprudenziale in proposito (le sentenze della terza sezione della Suprema Corte del 2003), evidenzia come questa stessa giurisprudenza sembri "propendere per un concetto unitario di danno non patrimoniale", ritenendo in qualche modo inutile ricavare all'interno della categoria "specifiche figure di danno etichettandole in vario modo". La conseguenza di questo modo di procedere, però, secondo la Corte, è quella di non fare un espresso riferimento al danno esistenziale, ma d'altra parte confermare che si tratta proprio di tale tipo di danno. Inoltre, a differenza della dottrina che è divisa sulla natura, sui presupposti e sul fondamento del danno esistenziale (la Corte ricorda che si sono formate tre scuole che fanno capo a tre sedi universitarie, la triestina, la torinese e la pisana e proprio quest'ultima rifiuta la categoria di danno esistenziale), la giurisprudenza è sempre più tesa a ritenere ammissibile il risarcimento (la Corte ritiene, però, che sia più appropriato utilizzare il termine riparazione) del danno esistenziale. Ancora, il danno esistenziale è fondamentalmente diverso sia dal danno biologico, in quanto "non presuppone alcuna lesione fisica o psichica, né una compromissione della salute della persona", sia dal danno morale soggettivo, che "si esaurisce nel dolore provocato dal fatto dannoso", concretandosi in "un danno transeunte di natura esclusivamente psicologica"; il danno esistenziale, invece, si riferisce a "sconvolgimenti delle abitudini di vita e delle relazioni interpersonali provocate da fatto illecito" e si traduce in "cambiamenti peggiorativi permanenti, anche se non sempre definitivi" delle stesse.
In conclusione, allora, in quest'ultima sentenza sembra che la Corte di Cassazione da un lato riconosca come "sotto-categoria" autonoma il danno esistenziale e, dall'altro lo inquadri nell'ampia categoria di danno non patrimoniale, insieme al danno biologico e al danno morale soggettivo, dando un'ulteriore, ma deciso suggello a quanto già statuito dalla stessa Suprema Corte nel maggio 2003 e riconfermato dalla Consulta nel luglio successivo.